



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175 e-mail: tributi@comune.torinodisangro.ch.it

PEC: tributi@comunetorinodisangro.legalmail.it

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Aliquote e Detrazione dell'Imposta Municipale Propria IMU anno 2016

(Delibera C.C. n.4 del 10.03.2016)

- **Aliquota Ordinaria 0,8 per cento;**
- **Immobili adibiti ad Abitazione Principale (solo Cat. A1, A8 e A9) e Pertinenze aliquota 0,4 per cento;**
(E' necessario il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)
- detrazione €200,00
- **Immobili in comodato gratuito linea retta genitori, figli e viceversa aliquota 0,8 per cento (imponibile 50%);**

Chi deve pagare IMU

- I proprietari ovvero i titolari di diritto reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- I locatori finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto;
- I concessionari di aree demaniali;
- L'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Esenzioni

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;
- Immobili rurali strumentali;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano locati, per ottenere l'agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU;
- Terreni Agricoli;
- I contribuenti residenti all'estero iscritti AIRE hanno diritto all'esenzione IMU per un solo immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locato, purché iscritti risultano pensionati nel paese di residenza. Per beneficiare dell'esenzione si deve presentare apposita comunicazione entro il 16 giugno 2016 utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune ed allegando documentazione che attesti lo status di pensionato.

Agevolazioni - Riduzioni

Per beneficiare delle aliquote agevolate e delle riduzioni si deve presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2017 utilizzando la modulistica di legge. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Comodato gratuito:

- per il 2016 è previsto che gli immobili concessi in comodato gratuito aventi i requisiti di seguito indicati, la base imponibile da assoggettare ad aliquota dell'8 per mille è ridotta del 50% (per cento).

I requisiti richiesti sono:

- L'unità immobiliare sia concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli o viceversa) - (sono esclusi i comodati tra parenti al di fuori del primo grado);
- Non vale per le abitazioni di lusso (sono escluse, quindi le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1; A/8; A/9);
- Il comodante (chi da il bene in comodato) e il comodatario (chi riceve il bene in comodato) devono risiedere nello stesso Comune;
- Il comodante (colui che concede l'immobile) non deve possedere altri immobili abitativi (qualsiasi sia la percentuale di possesso) in Italia, oltre all'abitazione in cui egli stesso risiede e a quella concessa in comodato;
- L'immobile concesso in comodato deve essere adibito ad abitazione principale del comodatario (residenza anagrafica e dimora abituale); N.B. per immobile deve intendersi un immobile "ad uso abitativo";
- Il soggetto passivo (ossia il comodante) deve presentare la dichiarazione IMU 2016 da presentarsi entro il 30 giugno 2017;
- Non è possibile effettuare due comodati;
- Il contratto di comodato deve essere registrato e l'agevolazione decorre dalla data del contratto e non dalla data di registrazione.

Modalità di versamento

- **Il pagamento dell'acconto** deve essere effettuato entro il 16 giugno; il mancato pagamento può essere regolarizzato entro il 30/06/2017 tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
- **Il pagamento del saldo** deve essere effettuato entro il 16 dicembre, il mancato pagamento può essere regolarizzato entro il 30/06/2017 tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

Il versamento deve essere effettuato con il **modello F24**

Sezione	Codice Ente	Anno
EL	L218	2016

IMU - Codici Tributo

3912	Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)
3916	Aree Edificabili
3918	Altri Fabbricati (Escluso i Fabbricati di categoria D)
3925	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

In caso di ravvedimento per tardivi od omessi versamenti dell'IMU, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati congiuntamente all'imposta dovuta entro il 30 giugno 2016.

Se l'importo annuo da versare è inferiore a €12,00 il versamento non è dovuto.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Valerio Anselmo